

Bruxelles, 5 dicembre 2025
(OR. en)

16345/25
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2025/0383 (COD)

EF 398
ECOFIN 1673
CODEC 2033

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 dicembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 943 annex
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 943 annex.

All.: COM(2025) 943 annex

Bruxelles, 4.12.2025
COM(2025) 943 final

ANNEXES 1 to 6

ALLEGATI

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione

{SEC(2025) 943 final} - {SWD(2025) 943 final} - {SWD(2025) 944 final}

ALLEGATO I

"ALLEGATO

Tavola di concordanza di cui all'articolo 3, punto (43)

Direttiva 2014/65/UE	Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 5, paragrafo 2	---
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 2 duovicies, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 2 duovicies, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 2 duovicies, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 2 duovicies, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 5	Articolo 2 duovicies, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 6	Articolo 2 duovicies, paragrafo 5
Articolo 18, paragrafo 7	Articolo 2 duovicies, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 8	Articolo 2 duovicies, paragrafo 6
Articolo 18, paragrafo 9	Articolo 2 duovicies, paragrafo 7
Articolo 18, paragrafo 10	Articolo 2 duovicies, paragrafo 8, articolo 2 septvicies septies
Articolo 18, paragrafo 11	Articolo 2 septvicies octies, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 2 quinvicies, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 2 quinvicies, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 2 quinvicies, paragrafo 3
Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 2 quinvicies, paragrafo 4
Articolo 19, paragrafo 5	Articolo 2 quinvicies, paragrafo 5
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 2 septvicies, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 2 septvicies, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 2 septvicies, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 2 septvicies, paragrafo 4
Articolo 20, paragrafo 5	Articolo 2 septvicies, paragrafo 5
Articolo 20, paragrafo 6	Articolo 2 septvicies, paragrafo 6
Articolo 20, paragrafo 7	Articolo 2 septvicies, paragrafo 7
Articolo 20, paragrafo 8	Articolo 2 septvicies, paragrafo 8
Articolo 31, paragrafo 1	Articolo 2 duovicies, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 2	Articolo 2 duovicies, paragrafo 3
Articolo 31, paragrafo 3	Articolo 2 duovicies, paragrafo 3
Articolo 31, paragrafo 4	Articolo 2 septvicies octies, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 32, paragrafo 1	Articolo 2 tervicies, paragrafo 1
Articolo 32, paragrafo 2	Articolo 2 tervicies, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafo 3	Articolo 2 septvicies octies, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 32, paragrafo 4	Articolo 2 septvicies octies, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 2 sexvicies, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 2	Articolo 2 sexvicies, paragrafo 2
Articolo 33, paragrafo 3	Articolo 2 sexvicies, paragrafo 3
Articolo 33, paragrafo 4	Articolo 2 sexvicies, paragrafo 4
Articolo 33, paragrafo 5	Articolo 2 sexvicies, paragrafo 5
Articolo 33, paragrafo 6	Articolo 2 sexvicies, paragrafo 6
Articolo 33, paragrafo 7	Articolo 2 sexvicies, paragrafo 7
Articolo 33, paragrafo 8	Articolo 2 septvicies octies, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 33, paragrafo 9	---
Articolo 34, paragrafo 6	Articolo 2 quatervicies, articolo 2 sexdecies, paragrafo 1
Articolo 34, paragrafo 7	Articolo 2 quatervicies, articolo 2 sexdecies, paragrafo 2
Articolo 36	---
Articolo 37, paragrafo 1	---
Articolo 37, paragrafo 2	Articolo 34 quater
Articolo 38	---
Articolo 44, paragrafo 1	Articolo 2 bis, paragrafo 2, lettere a) e b), articolo 2 ter, paragrafo 1
Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 2 bis, paragrafi 3 e 4
Articolo 44, paragrafo 3	Articolo 2 bis, paragrafi 4 e 5
Articolo 44, paragrafo 4	Articolo 2 bis, paragrafo 7
Articolo 44, paragrafo 5	Articolo 2 ter, paragrafo 1
Articolo 44, paragrafo 6	---

Articolo 45, paragrafo 1	Articolo 2 quinquies, paragrafo 1
Articolo 45, paragrafo 2	Articolo 2 quinquies, paragrafo 2
Articolo 45, paragrafo 3	Articolo 2 quinquies, paragrafo 3
Articolo 45, paragrafo 4	Articolo 2 quinquies, paragrafo 4
Articolo 45, paragrafo 5	Articolo 2 quinquies, paragrafo 5
Articolo 45, paragrafo 6	Articolo 2 quinquies, paragrafo 6
Articolo 45, paragrafo 7	Articolo 2 quinquies, paragrafo 7
Articolo 45, paragrafo 8	Articolo 2 quinquies, paragrafo 8
Articolo 45, paragrafo 9	Articolo 2 quinquies, paragrafo 9
Articolo 46, paragrafo 1	Articolo 2 sexies, paragrafo 1
Articolo 46, paragrafo 2	Articolo 2 sexies, paragrafo 2
Articolo 46, paragrafo 3	Articolo 2 sexies, paragrafo 3
Articolo 47, paragrafo 1	Articolo 2 septies, paragrafo 1
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 2 septies, paragrafo 2
Articolo 48, paragrafo 1	Articolo 2 octies, paragrafo 1
Articolo 48, paragrafo 2	Articolo 2 octies, paragrafo 2
Articolo 48, paragrafo 3	Articolo 2 octies, paragrafo 3
Articolo 48, paragrafo 4	Articolo 2 octies, paragrafo 4
Articolo 48, paragrafo 5	Articolo 2 octies, paragrafo 5
Articolo 48, paragrafo 6	Articolo 2 octies, paragrafo 6
Articolo 48, paragrafo 7	Articolo 2 octies, paragrafo 7
Articolo 48, paragrafo 8	Articolo 2 octies, paragrafo 8
Articolo 48, paragrafo 9	Articolo 2 octies, paragrafo 9
Articolo 48, paragrafo 10	Articolo 2 octies, paragrafo 10
Articolo 48, paragrafo 11	Articolo 2 octies, paragrafo 10
Articolo 48, paragrafo 12	Articolo 2 septvicies octies, paragrafo 3, lettere da a) a i)
Articolo 49, paragrafo 1	Articolo 2 nonies, paragrafo 1
Articolo 49, paragrafo 2	Articolo 2 nonies, paragrafo 2
Articolo 49, paragrafo 3	Articolo 2 septvicies octies, paragrafo 3, lettera j)
Articolo 49, paragrafo 4	Articolo 2 septvicies octies, paragrafo 3, lettera k)

Articolo 51, paragrafo 1	Articolo 2 decies, paragrafo 1
Articolo 51, paragrafo 2	Articolo 2 decies, paragrafo 2
Articolo 51, paragrafo 3	Articolo 2 decies, paragrafo 3
Articolo 51, paragrafo 4	Articolo 2 decies, paragrafo 4
Articolo 51, paragrafo 5	Articolo 2 decies, paragrafo 5
Articolo 51, paragrafo 6	Articolo 2 septvicies octies, paragrafo 3, lettere da l) a n)
Articolo 51 bis, paragrafo 1	Articolo 2 undecies, paragrafo 1
Articolo 51 bis, paragrafo 2	Articolo 2 undecies, paragrafo 2
Articolo 51 bis, paragrafo 3	Articolo 2 undecies, paragrafo 3
Articolo 51 bis, paragrafo 4	Articolo 2 undecies, paragrafo 4
Articolo 51 bis, paragrafo 5	Articolo 2 undecies, paragrafo 5
Articolo 51 bis, paragrafo 6	Articolo 2 undecies, paragrafo 6
Articolo 51 bis, paragrafo 7	Articolo 2 septvicies octies, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 52, paragrafo 1	Articolo 2 duodecies, paragrafo 1
Articolo 52, paragrafo 2	Articolo 2 duodecies, paragrafo 2, articolo 2 septvicies octies, paragrafo 3, lettera o)
Articolo 52, paragrafo 3	Articolo 4 septvicies octies, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 52, paragrafo 4	Articolo 2 septvicies octies, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 53, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 53, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 53, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 53, paragrafo 4	Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 53, paragrafo 5	Articolo 21, paragrafo 5
Articolo 53, paragrafo 6	Articolo 2 sexdecies, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 53, paragrafo 7	Articolo 21, paragrafo 6
Articolo 54, paragrafo 1	Articolo 2 quindecies, paragrafo 1
Articolo 54, paragrafo 2	Articolo 2 quindecies, paragrafo 2
Articolo 54, paragrafo 3	Articolo 2 quindecies, paragrafo 3
Articolo 54, paragrafo 4	Articolo 2 septvicies octies, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 55	---
Articolo 56	Articolo 2 septvicies septies
Articolo 57, paragrafo 8	Articolo 34 bis, paragrafo 1
Articolo 57, paragrafo 9	Articolo 34 bis, paragrafo 2
Articolo 57, paragrafo 10	Articolo 34 bis, paragrafo 3
Articolo 58, paragrafo 1	Articolo 34 ter, paragrafo 1
Articolo 58, paragrafo 4	Articolo 34 ter, paragrafo 2
Articolo 58, paragrafo 5	Articolo 34 ter, paragrafo 3
Articolo 58, paragrafo 6	Articolo 34 ter, paragrafo 4
Articolo 58, paragrafo 7	Articolo 34 ter, paragrafo 5

ALLEGATO II

L'**allegato IV del regolamento (UE) n. 648/2012** è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 25 undecies, paragrafo 3, e dell'articolo 22 quater, paragrafo 3";

(b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all'articolo 25 undecies, paragrafo 2, e all'articolo 22 quater, paragrafo 3:".

ALLEGATO III

"ALLEGATO V

Elenco delle violazioni di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 3

I. Violazioni connesse ai requisiti di accesso:

a) le CCP significative violano l'articolo 7, paragrafo 1, allorché non garantiscono a una sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio;

b) le CCP significative violano l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, allorché non accolgono o non respingono una richiesta di accesso da parte di una sede di negoziazione entro tre mesi dalla richiesta, o non forniscono alla sede di negoziazione una motivazione esauriente del rifiuto.

II. Violazioni connesse agli obblighi di segnalazione:

a) le CCP significative violano l'articolo 7 sexies, paragrafo 1, allorché non comunicano su base mensile all'ESMA, tramite la banca dati centrale istituita a norma dell'articolo 17 quater, almeno le informazioni di cui alle lettere da a) a h) dello stesso paragrafo;

b) le CCP significative violano l'articolo 9, paragrafo 1, allorché non assicurano che i dati dei contratti derivati che hanno concluso e di qualsiasi modifica o della cessazione del contratto siano segnalati conformemente a tale articolo a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 55 o riconosciuto conformemente all'articolo 77; e allorché non predispongono procedure e disposizioni adeguate per garantire la qualità dei dati che segnalano;

c) le CCP significative violano l'articolo 9, paragrafo 1 sexies, allorché non provvedono a che i dati dei contratti derivati da segnalare siano segnalati correttamente e senza generare duplicazioni, anche qualora l'obbligo di segnalazione sia stato delegato.

III. Violazioni connesse ai requisiti patrimoniali:

a) le CCP significative violano l'articolo 16, paragrafo 1, allorché non hanno un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 7,5 milioni di EUR;

d) le CCP significative violano l'articolo 16, paragrafo 2, allorché non hanno un capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, proporzionato al rischio derivante dalle loro attività e in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata di tali attività in un lasso di tempo adeguato e un'adeguata protezione della CCP dai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44.

IV. Violazioni connesse ai requisiti per ottenere un'autorizzazione o una convalida:

a) le CCP significative violano l'articolo 15 allorché non presentano una domanda di estensione della propria autorizzazione a servizi o attività di compensazione aggiuntivi prima di estendere la propria attività a servizi o attività aggiuntivi.

V. Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

a) le CCP significative violano l'articolo 26, paragrafo 1, allorché non si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili, oppure allorché diventano partecipanti diretti, clienti, o concludono accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto al fine di svolgere attività di compensazione presso un'altra CCP, a meno che tali attività di compensazione non siano

svolte nell'ambito di un accordo di interoperabilità di cui al titolo V o della conduzione delle proprie politiche di investimento ai sensi dell'articolo 47;

b) le CCP significative violano l'articolo 26, paragrafo 2, allorché non adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, anche da parte dei loro dirigenti e dipendenti;

c) le CCP significative violano l'articolo 26, paragrafo 3, allorché non mantengono o non gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei propri servizi e dell'esercizio delle proprie attività, o allorché non utilizzano sistemi, risorse o procedure adeguati e proporzionati, tra cui sistemi di TIC gestiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554;

d) le CCP significative violano l'articolo 26, paragrafo 4, allorché non mantengono una chiara separazione tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività della CCP;

e) le CCP significative violano l'articolo 26, paragrafo 5, allorché non adottano, attuano o mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio;

f) le CCP significative violano l'articolo 26, paragrafo 7, allorché non rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario, le norme che le disciplinano o i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti;

g) le CCP significative violano l'articolo 26, paragrafo 8, allorché non sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti, non comunicano i risultati di tali verifiche al consiglio o non mettono a disposizione dell'ESMA tali risultati;

h) le CCP significative violano l'articolo 27, paragrafo 1, o l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, allorché non garantiscono che l'alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP;

i) le CCP significative violano l'articolo 27, paragrafo 2, allorché non assicurano che almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, siano indipendenti, allorché non invitano i rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 38 e 39 o allorché legano la remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio ai risultati economici della CCP;

j) le CCP significative violano l'articolo 27, paragrafo 3, allorché non stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio o non mettono a disposizione dell'ESMA e dei revisori i verbali delle sue riunioni;

k) le CCP significative violano l'articolo 28, paragrafo 1, allorché non istituiscono un comitato dei rischi o non fanno sì che esso sia composto dai rappresentanti dei partecipanti diretti, dei membri indipendenti del consiglio e dei suoi clienti, o allorché compongono il comitato dei rischi in maniera tale per cui uno di tali gruppi di rappresentanti disponga della maggioranza in seno al comitato dei rischi, o allorché non informano debitamente l'ESMA delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi qualora l'ESMA abbia chiesto di essere debitamente informata;

l) le CCP significative violano l'articolo 28, paragrafo 2, allorché non stabiliscono chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri, allorché non rendono pubblici i dispositivi di governo societario,

o allorché non prevedono che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente;

m) le CCP significative violano l'articolo 28, paragrafo 3, allorché non consentono che il comitato dei rischi formuli pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP o allorché in situazioni di emergenza non compiono ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP;

n) le CCP significative violano l'articolo 28, paragrafo 5, allorché non informano immediatamente l'ESMA di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi;

o) le CCP significative violano l'articolo 29, paragrafo 1, allorché non conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate che sono necessari per permettere all'ESMA di controllare il rispetto del presente regolamento da parte delle CCP;

p) le CCP significative violano l'articolo 29, paragrafo 2, allorché non conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione in modo tale da consentire di determinare le condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante CCP;

q) le CCP significative violano l'articolo 29, paragrafo 3, allorché non mettono a disposizione dell'ESMA e dei membri interessati del SEBC, su richiesta, i dati e le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, o tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni;

r) le CCP significative violano l'articolo 30, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all'ESMA sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi di tali partecipazioni;

s) le CCP significative violano l'articolo 30, paragrafo 4, allorché consentono alle persone di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di esercitare un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP;

t) le CCP significative violano l'articolo 31, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all'ESMA su ogni cambiamento a livello dirigenziale o allorché non le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, o all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma;

u) le CCP significative violano l'articolo 33, paragrafo 1, allorché non mantengono o applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare o gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse, o allorché non mantengono o non attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi;

v) le CCP significative violano l'articolo 33, paragrafo 2, allorché non informano chiaramente il partecipante diretto o il cliente interessato di quel partecipante diretto che è noto alla CCP della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto interessato, se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza

ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente;

w) le CCP significative violano l'articolo 33, paragrafo 3, allorché nelle loro disposizioni scritte non tengono conto delle circostanze di cui sono o dovrebbero essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali hanno un rapporto di impresa madre o di impresa figlia;

x) le CCP significative violano l'articolo 33, paragrafo 5, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi o allorché non impediscono l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche, oppure non impediscono l'utilizzo da parte di una persona fisica avente stretti legami con una CCP o da parte di una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia delle informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione del cliente cui appartengono tali informazioni riservate;

y) le CCP significative violano l'articolo 36, paragrafo 1, allorché non agiscono in modo corretto e professionale a tutela degli interessi dei loro partecipanti diretti e dei loro clienti;

z) le CCP significative violano l'articolo 36, paragrafo 2, allorché non si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami;

aa) le CCP significative violano l'articolo 37, paragrafo 1 o 2, allorché utilizzano, su base continuativa, criteri di ammissione discriminatori, opachi o soggettivi, o allorché non garantiscono su base continuativa un accesso equo e aperto alla CCP, oppure non garantiscono su base continuativa che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere alle obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP, oppure non dispongono di criteri di ammissione che garantiscano che le CCP o le stanze di compensazione non possano essere, direttamente o indirettamente, partecipanti diretti della CCP, o allorché omettono di effettuare un esame completo della conformità da parte dei partecipanti diretti su base annuale;

ab) le CCP significative violano l'articolo 37, paragrafo 1 bis, allorché accettano controparti non finanziarie come partecipanti diretti se tali controparti non hanno dimostrato in che modo intendono soddisfare i requisiti in materia di margini e i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, o allorché non riesaminano gli accordi definiti per controllare che sia soddisfatta la condizione perché tali controparti non finanziarie operino in qualità di partecipanti diretti;

ac) le CCP significative violano l'articolo 37, paragrafo 4, allorché non si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e per assicurarne l'ordinato ritiro;

ad) le CCP significative violano l'articolo 37, paragrafo 5, allorché rifiutano l'accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, senza motivare la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi;

ae) le CCP significative violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non consentono ai clienti dei loro partecipanti diretti l'accesso separato ai servizi specifici forniti;

af) le CCP significative violano l'articolo 39, paragrafo 7, allorché non offrono i diversi livelli di segregazione di cui a detto paragrafo a condizioni commerciali ragionevoli.

VI. Violazioni connesse ai requisiti operativi:

a) le CCP significative violano l'articolo 34, paragrafo 1, allorché non adottano, non attuano o non mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso

di disastro, istituiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle proprie funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi assunti dalla CCP; tale piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della perturbazione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista;

b) le CCP significative violano l'articolo 34, paragrafo 2, allorché non adottano, non attuano o non mantengono un'apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di una decisione a norma dell'articolo 20, le attività e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano tempestivamente e regolarmente liquidate o trasferite;

c) le CCP significative violano l'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, allorché esternalizzano le attività principali relative alla loro gestione dei rischi senza l'approvazione dell'ESMA;

d) le CCP significative violano l'articolo 39, paragrafo 1, allorché non tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere nei conti presso la CCP stessa le attività e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività;

e) le CCP significative violano l'articolo 39, paragrafo 2, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP le attività e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei suoi clienti;

f) le CCP significative violano l'articolo 39, paragrafo 3, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti, o allorché non offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per conto dei loro clienti;

g) le CCP significative violano l'articolo 40 allorché non misurano e non valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un'altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità, o allorché non hanno accesso alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni sulla base di un costo ragionevole;

h) le CCP significative violano l'articolo 41, paragrafo 1, allorché, per limitare le proprie esposizioni creditizie, non impongono, non richiedono o non riscuotono margini dai propri partecipanti diretti o, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità, o allorché impongono, richiedono o riscuotono margini non sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni, o a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato o sufficienti ad assicurare che la CCP copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti di tutte le CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera, oppure allorché omettono di controllare continuamente e rivedere il livello dei margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato, tenendo conto di eventuali effetti prociclici;

- i) le CCP significative violano l'articolo 41, paragrafo 2, allorché, per la determinazione dei requisiti in materia di margini, non adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati tenendo conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, della liquidità del mercato e della possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione;
- j) le CCP significative violano l'articolo 41, paragrafo 3, allorché non richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite, o allorché detengono pagamenti dei margini di variazione infragiornalieri una volta riscossi tutti i pagamenti dovuti, anziché trasferirli, ove possibile;
- k) le CCP significative violano l'articolo 42, paragrafo 3, allorché non mantengono un fondo di garanzia in caso di inadempimento che consente alla CCP, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all'inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo maggiore partecipante diretto, se la somma delle loro esposizioni è superiore, o allorché sviluppano scenari che non includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le CCP prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali, che tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato;
- l) le CCP significative violano l'articolo 43, paragrafo 2, allorché il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 e le altre risorse finanziarie di cui all'articolo 43, paragrafo 1, non permettono loro di far fronte all'inadempimento dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili;
- m) le CCP significative violano l'articolo 44, paragrafo 1, allorché non hanno accesso in ogni momento a una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività o non misurano su base giornaliera il loro fabbisogno potenziale di liquidità;
- n) le CCP significative violano l'articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3, allorché non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie;
- o) le CCP significative violano l'articolo 45, paragrafo 4, allorché non usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti;
- p) le CCP significative violano l'articolo 45 bis, paragrafo 1, allorché intraprendono una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo se l'ESMA ha chiesto alla CCP di astenersi dall'intraprendere tali azioni per un periodo specificato dall'ESMA;
- q) le CCP significative violano l'articolo 46, paragrafo 1, allorché accettano garanzie diverse da garanzie reali altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti se non sono consentite altre garanzie reali a norma dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3;
- r) le CCP significative violano l'articolo 46, paragrafo 1, allorché accettano garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali, se tali garanzie non sono disponibili incondizionatamente su richiesta entro il periodo di liquidazione di cui all'articolo 41, o allorché non fissano, nel loro regolamento operativo, il livello minimo accettabile di copertura con garanzie reali delle garanzie che accettano, o allorché accettano garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali a copertura di esposizioni diverse dalle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti che sono controparti non finanziarie o dei clienti dei partecipanti diretti,

purché tali clienti dei partecipanti diretti siano controparti non finanziarie, oppure, qualora alla CCP siano fornite garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali, allorché non rispettano i requisiti di cui al terzo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo;

s) le CCP significative violano l'articolo 47, paragrafo 1, allorché non investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi e che possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi;

t) le CCP significative violano l'articolo 47, paragrafo 3, allorché non depositano gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari, quando disponibili, o non avvalendosi di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati;

u) le CCP significative violano l'articolo 47, paragrafo 4, allorché non costituiscono depositi in contanti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure attraverso l'uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali;

v) le CCP significative violano l'articolo 47, paragrafo 5, allorché depositano attività presso terzi senza provvedere affinché le attività appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione o allorché, se necessario, non hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari;

w) le CCP significative violano l'articolo 47, paragrafo 6, allorché investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli articoli da 41 a 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia;

x) le CCP significative violano l'articolo 48, paragrafo 1, allorché non dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 37 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle CCP, o allorché non definiscono dettagliatamente le procedure da seguire nel caso in cui l'inadempimento di un partecipante diretto non sia dichiarato da esse stesse o allorché non sottopongono tali procedure a un riesame annuale;

y) le CCP significative violano l'articolo 48, paragrafo 2, allorché non intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento dei partecipanti diretti e per assicurare che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le loro attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare;

z) le CCP significative violano l'articolo 48, paragrafo 3, allorché omettono di informare prontamente l'ESMA prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate;

aa) le CCP significative violano l'articolo 48, paragrafo 4, allorché non verificano il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento e non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del partecipante diretto inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del partecipante diretto inadempiente;

ab) le CCP significative violano l'articolo 49, paragrafo 1, allorché non riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i

contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie reali, o altri meccanismi di controllo dei rischi, e allorché non sottopongono frequentemente tali modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili, o non effettuano prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato, oppure non ottengono una convalida indipendente, o non informano l'ESMA dei risultati delle prove effettuate, o non ottengono la convalida dell'ESMA prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri qualora l'ESMA non abbia consentito l'adozione provvisoria di tale modifica prima della sua convalida;

ac) le CCP significative violano l'articolo 49, paragrafo 2, allorché non verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento o non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento;

ad) le CCP significative violano l'articolo 50, paragrafo 1, allorché non utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni o non adottano misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale;

ae) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 3, allorché non eliminano il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento quando le CCP hanno l'obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari;

af) le CCP significative violano l'articolo 50 bis o l'articolo 50 ter, allorché non calcolano il KCCP come specificato in tali articoli o non rispettano le regole per il calcolo del KCCP di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, all'articolo 50 ter e all'articolo 50 quinquies;

ag) le CCP significative violano l'articolo 50 bis, paragrafo 3, allorché non calcolano il KCCP almeno con cadenza trimestrale o lo calcolano meno frequentemente di quanto richiesto dall'ESMA in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 3;

ah) le CCP significative violano l'articolo 51, paragrafo 2, allorché non beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da una sede di negoziazione, a condizione che le CCP rispettino i requisiti tecnici e operativi stabiliti dalla sede di negoziazione, sia al sistema di regolamento interessato;

ai) le CCP significative violano l'articolo 52, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità senza rispettare gli obblighi di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo;

aj) le CCP significative violano l'articolo 53, paragrafo 1, allorché non distinguono nei conti le attività e le posizioni detenute per conto di un'altra CCP con cui hanno concluso un accordo di interoperabilità;

ak) le CCP significative violano l'articolo 54, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità, o apportano una modifica sostanziale a un accordo di interoperabilità approvato a norma del titolo V, senza l'approvazione preliminare dell'ESMA.

VII. Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:

a) le CCP significative violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne;

b) le CCP significative violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non comunicano all'ESMA le informazioni sui costi e sui ricavi dei propri servizi;

- c) le CCP significative violano l'articolo 38, paragrafo 2, allorché non informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti;
- d) le CCP significative violano l'articolo 38, paragrafo 3, allorché non comunicano ai loro partecipanti diretti o all'ESMA le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti o non rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle CCP stesse su base aggregata;
- e) le CCP significative violano l'articolo 38, paragrafo 4, allorché non rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell'interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all'articolo 7;
- f) le CCP significative violano l'articolo 38, paragrafo 5, allorché non rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, o dei requisiti stabiliti all'articolo 38, paragrafo 1, salvo nei casi in cui l'ESMA ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
- g) le CCP significative violano l'articolo 38, paragrafo 6, allorché non offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consenta loro di determinare l'importo dell'ulteriore margine iniziale a livello di portafoglio, che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione, compresa una simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali potrebbero essere soggetti in scenari diversi, o allorché non rendono tale strumento accessibile in condizioni di sicurezza;
- h) le CCP significative violano l'articolo 38, paragrafo 7, allorché non forniscono ai loro partecipanti diretti, in modo chiaro e trasparente, le informazioni sui modelli di calcolo dei margini iniziali da loro utilizzati di cui alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo;
- g) le CCP significative violano l'articolo 38, paragrafo 8, allorché non forniscono, o forniscono con un ritardo significativo, in risposta a una richiesta di un partecipante diretto, le informazioni richieste per consentirgli di conformarsi al primo comma di tale paragrafo, se tali informazioni non sono già state fornite;
- h) le CCP significative violano l'articolo 39, paragrafo 7, allorché non rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono;
- i) le CCP significative violano l'articolo 49, paragrafo 3, allorché non rendono pubblici aspetti essenziali del loro modello di gestione dei rischi o le ipotesi prese in considerazione per effettuare le prova di stress di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
- j) le CCP significative violano l'articolo 50, paragrafo 2, allorché non indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l'obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna;
- k) le CCP significative violano l'articolo 50 quater, paragrafo 1, allorché non notificano le informazioni di cui all'articolo 50 quater, paragrafo 1, lettere da a) a e), a coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti;
- l) le CCP significative violano l'articolo 50 quater, paragrafo 2, allorché non informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o li informano meno frequentemente di quanto richiesto dall'ESMA in conformità dell'articolo 50 quater, paragrafo 2.

VIII. Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:

- a) le CCP significative violano l'articolo 22 quater e il regolamento (UE) n. 1095/2010 allorché omettono di fornire informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dello stesso paragrafo o forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta di informazioni o a una decisione dell'ESMA in conformità dello stesso paragrafo e delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1095/2010;
- b) le CCP significative o i rispettivi rappresentanti forniscono risposte inesatte o fuorvianti a quesiti sottoposti ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1095/2010;
- c) le CCP significative violano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1095/2010, allorché non soddisfano la richiesta da parte dell'ESMA di documentazione del traffico telefonico o del traffico dati;
- d) le CCP significative non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza previste da una decisione adottata dall'ESMA ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1095/2010;
- e) le CCP significative non si sottopongono a un'ispezione in loco prevista da una decisione di ispezione adottata dall'ESMA ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1095/2010."

ALLEGATO IV

"ALLEGATO

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 10 BIS A 10 SEXIES

Violazioni relative ai regimi di regolamento:

- a) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 ter, paragrafo 2, allorché non rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 7, paragrafi 2, 4 e 5, e all'articolo 7, paragrafo 6, primo e secondo comma;
- b) gli incaricati della tenuta di conti DLT che prestano servizi CSD di base congiuntamente a un notaio DLT, a un SS DLT, a un TSS DLT o a un CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 violano l'articolo 10 ter, paragrafo 8, allorché non formalizzano in un accordo scritto giuridicamente vincolante i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità con riferimento alla prestazione di tali servizi o allorché non notificano l'accordo scritto alle rispettive autorità competenti, insieme a informazioni chiare che indichino per quali strumenti finanziari DLT o categorie di strumenti finanziari DLT ogni soggetto presta servizi CSD di base;
- c) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quater, paragrafo 1, allorché non regolano le operazioni solo in un regime di regolamento autorizzato a norma dell'articolo 10 quinquies;
- d) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quater, paragrafo 1, allorché non regolano operazioni soltanto con altri incaricati della tenuta di conti DLT che fanno parte dello stesso regime di regolamento;
- e) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quater, paragrafo 2, allorché non provvedono affinché: tutte le operazioni siano regolate solo con depositi detenuti presso la banca centrale che emette la valuta pertinente; tutte le operazioni su strumenti finanziari DLT aventi una gamba contante siano regolate con DVP; il regime di regolamento garantisca adeguatamente il carattere definitivo dei trasferimenti di contante e di strumenti finanziari DLT al più tardi il giorno corrispondente alla data di regolamento; e il regime di regolamento gestisca in modo efficace il rischio giuridico, commerciale e operativo;
- f) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quater, paragrafo 3, allorché non si assicurano che il regime di regolamento di cui fanno parte e tutti gli incaricati della tenuta di conti che vi partecipano rispettino le prescrizioni di cui alle lettere da a) a c) di tale articolo;
- g) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quater, paragrafo 4, allorché non individuano le fonti di rischio operativo per il funzionamento del regime e non ne riducono al minimo l'impatto;
- h) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quater, paragrafo 5, allorché non stabiliscono, non attuano e non mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, allo scopo di preservare le proprie attività di regolamento nel regime di regolamento e assicurare la ripresa tempestiva del funzionamento del regime;
- i) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quater, paragrafo 5, allorché non individuano, non controllano e non gestiscono i rischi ai quali i fornitori di servizi e utenze possono esporre le loro attività;
- j) gli incaricati della tenuta di conti DLT che forniscono ai propri clienti servizi bancari associati all'attività di regolamento nel regime di regolamento violano l'articolo 10 quater,

paragrafo 6, allorché non rispettano i requisiti prudenziali specifici per i rischi di credito di cui alle lettere da a) a f) di tale articolo connessi a detti servizi;

k) gli incaricati della tenuta di conti DLT che forniscono ai propri clienti servizi bancari associati all'attività di regolamento nel regime di regolamento violano l'articolo 10 quater, paragrafo 7, allorché non rispettano i requisiti prudenziali specifici per i rischi di liquidità di cui alle lettere da a) a e) di tale articolo connessi a detti servizi;

l) gli incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano a un regime di regolamento violano l'articolo 10 quater, paragrafo 8, allorché non concludono un accordo scritto giuridicamente vincolante nel quale siano indicati chiaramente i ruoli e le responsabilità di ciascuno di loro nell'ambito del regime di regolamento;

m) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quater, paragrafo 8, allorché sono membri di più di due regimi di regolamento o allorché partecipano a un regime di regolamento che non conta almeno due incaricati della tenuta di conti DLT;

n) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quater, paragrafo 9, allorché, se il valore di mercato aggregato raggiunge l'importo specificato all'articolo 3, paragrafo 3, non attivano la strategia di transizione di cui all'articolo 10 sexies, o non notificano all'ESMA l'attivazione della strategia di transizione e le tempistiche della transizione;

o) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quater, paragrafo 9, allorché non attivano la strategia di transizione qualora gli strumenti finanziari DLT siano valori mobiliari emessi da PMI e allorché il valore di mercato di tali valori mobiliari raggiunge i 45 miliardi di EUR;

p) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quater, paragrafo 10, allorché non comunicano mensilmente all'ESMA le informazioni di cui alle lettere da a) a e) di tale articolo, o allorché non comunicano informazioni con un livello di dettaglio sufficiente a verificare il rispetto di detto articolo da parte del regime di regolamento e degli incaricati della tenuta di conti DLT che vi partecipano;

r) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quinquies, paragrafo 2, allorché non presentano all'ESMA le informazioni di cui alle lettere da a) a g) di tale articolo;

s) gli incaricati della tenuta di conti DLT violano l'articolo 10 quinquies, paragrafo 2, allorché non notificano senza indebito ritardo all'ESMA qualsiasi variazione sostanziale delle informazioni sul regime di regolamento comunicate in precedenza;

t) gli incaricati della tenuta di conti DLT che entrano a far parte del regime di regolamento dopo la sua entrata in funzione violano l'articolo 10 quinquies, paragrafo 2, allorché non presentano all'ESMA informazioni sulla nuova composizione del regime di regolamento almeno un mese prima di cominciare a regolare strumenti finanziari DLT;

u) gli incaricati della tenuta di conti violano l'articolo 10 sexies, paragrafo 2, allorché non definiscono e rendono pubblica una strategia di transizione chiara e dettagliata per ridurre l'attività del regime di regolamento nei casi previsti alle lettere da a) a c), o allorché non si assicurano che la strategia di transizione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10 sexies, paragrafi 2 e 3."

ALLEGATO V

"ALLEGATO VII

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AI TITOLI V E VI PER I PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ

1. Una persona viola l'articolo 59, paragrafo 1, allorché presta servizi per le cripto-attività senza essere autorizzata ai sensi dell'articolo 63 o senza essere autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 60.
2. I soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 2 a 6, violano l'articolo 60, paragrafo 6 bis, allorché non presentano ogni anno all'ESMA informazioni sul loro fatturato totale annuo, indicando in particolare la percentuale del fatturato totale annuo, in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione, che è generata dalla prestazione di servizi per le cripto-attività.
3. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 65, paragrafo 1, allorché non trasmette le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere da a) a d), di tale articolo.
4. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 66, paragrafo 1, allorché non agisce in modo onesto e professionale secondo il migliore interesse dei propri clienti effettivi e potenziali.
5. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 66, paragrafo 2, allorché non comunica con i propri clienti in modo corretto, chiaro e non fuorviante.
6. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 66, paragrafo 3, allorché non avverte i clienti dei rischi associati alle operazioni in cripto-attività.
7. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 66, paragrafo 4, allorché non rende pubbliche le sue politiche in materia di prezzi, costi e commissioni.
8. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 66, paragrafo 5, allorché non rende pubbliche, in una posizione ben visibile del suo sito web, informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all'ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere ciascuna cripto-attività in relazione alla quale presta servizi.
9. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 67, paragrafo 1, allorché non dispone di tutele prudenziali pari almeno al più elevato degli importi di cui alle lettere da a) a b) di tale paragrafo.
10. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 67, paragrafo 4, allorché i suoi fondi propri non sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo le deduzioni complete, a norma dell'articolo 36 di tale regolamento, senza l'applicazione di soglie per l'esenzione a norma degli articoli 46 e 48 di tale regolamento, o allorché non dispone di una polizza assicurativa che copra i territori dell'Unione in cui sono prestati servizi per le cripto-attività o una garanzia analoga e non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 5 o 6 di tale articolo.
11. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 68, paragrafo 1, allorché i membri del suo organo di amministrazione non possiedono sufficienti requisiti di

onorabilità o non possiedono le conoscenze, le capacità e l'esperienza adeguate, sia individualmente che collettivamente, per svolgere le loro funzioni o non dimostrano di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni.

12. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 68, paragrafo 2, allorché ammette azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate che non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità.
13. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 68, paragrafo 4, allorché non adotta politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento.
14. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 68, paragrafo 5, allorché non impiega personale con le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'assolvimento delle responsabilità loro assegnate.
15. I membri dell'organo di amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività violano l'articolo 68, paragrafo 6, allorché non valutano e riesaminano periodicamente l'efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi ai capi 2 e 3 del titolo V e non adottano misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.
16. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 68, paragrafo 7, allorché non adotta tutte le misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità della prestazione dei suoi servizi per le cripto-attività e non utilizza risorse e procedure adeguate e proporzionate, compresi sistemi TIC resilienti e sicuri in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, o allorché non stabilisce una politica di continuità operativa, che comprende i piani di continuità operativa in materia di TIC e piani di risposta e risanamento relativi alle TIC predisposti ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2022/2554 volti a garantire, in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure TIC, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento dei servizi per le cripto-attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa dei servizi per le cripto-attività.
17. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 68, paragrafo 8, allorché non dispone di meccanismi, sistemi e procedure in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, nonché di procedure e dispositivi efficaci per la valutazione del rischio, al fine di rispettare le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la [direttiva (UE) 2015/849] e allorché non controlla e valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia di tali meccanismi, sistemi e procedure.
18. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 68, paragrafo 9, allorché non provvede affinché siano tenute registrazioni di tutti i servizi, le attività, gli ordini e le operazioni per le cripto-attività da esso effettuati.
19. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 69 allorché non notifica senza indugio qualsiasi modifica apportata al proprio organo di amministrazione prima che i nuovi membri esercitino attività.
20. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 70, paragrafo 1, allorché non tutela i diritti di titolarità dei clienti, in particolare in caso di insolvenza del prestatore di servizi per le cripto-attività, e allorché non previene l'uso delle cripto-attività dei clienti per conto proprio.

21. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 70, paragrafo 2, allorché, qualora il suo modello di business richieda la detenzione di fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica, non adotta disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei clienti e prevenire l'uso dei fondi dei clienti per conto proprio.
22. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 70, paragrafo 3, allorché non deposita i fondi dei clienti presso un ente creditizio o una banca centrale entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui i fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica sono stati ricevuti e allorché tali fondi non sono detenuti in un conto distinto da quelli utilizzati per detenere fondi appartenenti al prestatore di servizi per le cripto-attività.
23. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 70, paragrafo 4, allorché presta servizi di pagamento senza informare i propri clienti della natura nonché dei termini e delle condizioni di tali servizi, fornendo riferimenti al diritto nazionale applicabile e ai diritti dei clienti, o senza indicare se tali servizi sono prestati direttamente dal prestatore di servizi per le cripto-attività stesso o da terzi.
24. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 71, paragrafo 1, allorché non istituisce e mantiene procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai clienti.
25. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 71, paragrafo 2, allorché non consente ai clienti di presentare reclami a titolo gratuito.
26. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 71, paragrafo 3, allorché non informa i clienti della possibilità di presentare un reclamo e allorché non mette a disposizione dei clienti un modello per la presentazione dei reclami e tutte le misure adottate in risposta agli stessi.
27. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 71, paragrafo 4, allorché non esamina tutti i reclami in modo tempestivo ed equo, o non comunica l'esito di tale esame ai clienti entro un termine ragionevole.
28. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 72, paragrafo 1, allorché non attua e non mantiene politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra il prestatore di servizi per le cripto-attività stesso e i suoi azionisti o soci, tra se stesso e qualsiasi persona collegata direttamente o indirettamente al prestatore di servizi per le cripto-attività o ai suoi azionisti o soci da un legame di controllo, tra se stesso e i membri del suo organo di amministrazione, tra se stesso e i suoi dipendenti, tra se stesso e i suoi clienti, o tra due o più clienti i cui interessi reciproci sono in conflitto.
29. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 72, paragrafo 2, allorché non comunica ai clienti effettivi e potenziali, in una posizione ben visibile del suo sito web, la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuare tali rischi.
30. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 72, paragrafo 3, allorché non effettua la comunicazione di cui all'articolo 72, paragrafo 2, in formato elettronico e non è sufficientemente preciso da consentire a ciascun cliente di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tale token.
31. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 72, paragrafo 4, allorché non valuta e riesamina almeno una volta all'anno la propria politica in materia di

conflitti di interesse e non adotta tutte le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze in tal senso.

32. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 73, paragrafo 1, allorché non adotta tutte le misure ragionevoli per evitare rischi operativi aggiuntivi derivanti dall'esternalizzazione di servizi o attività a terzi.
33. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 73, paragrafo 2, allorché non dispone di una politica in materia di esternalizzazione che prevede anche piani di emergenza e strategie di uscita.
34. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 73, paragrafo 3, allorché non definisce in un accordo scritto i propri diritti e obblighi e quelli dei terzi ai quali esternalizza servizi o attività e non prevede il diritto di porre termine a tale accordo.
35. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 74 allorché non dispone di un piano adeguato per sostenere la liquidazione ordinata delle proprie attività a norma del diritto nazionale applicabile, compresa la continuità o la ripresa di qualsiasi attività critica.
36. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 75, paragrafo 1, allorché non conclude un accordo con i propri clienti per specificare i suoi compiti e le sue responsabilità quando presta servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività e non include in tale accordo almeno gli elementi di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettere da a) a g).
37. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 75, paragrafo 2, allorché non tiene un registro delle posizioni, aperte a nome di ciascun cliente e, ove opportuno, non inserisce quanto prima in tale registro qualsiasi movimento effettuato seguendo le istruzioni dei suoi clienti, comprovato da un'operazione regolarmente registrata nel registro delle posizioni del cliente.
38. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 75, paragrafo 3, allorché non stabilisce una politica di custodia con norme e procedure interne per garantire la custodia o il controllo delle cripto-attività in custodia o dei mezzi di accesso ad esse e allorché non mette tale politica di custodia a disposizione dei clienti, su loro richiesta, in formato elettronico.
39. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 75, paragrafo 5, allorché non fornisce ai propri clienti, almeno una volta ogni tre mesi e su richiesta del cliente, un rendiconto di posizione delle cripto-attività registrate a nome di tale cliente, che indichi le cripto-attività interessate, il loro saldo, il loro valore e il trasferimento delle cripto-attività effettuato nel periodo in questione.
40. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 75, paragrafo 6, allorché non garantisce che siano messe in atto le procedure necessarie affinché le cripto-attività detenute per conto dei suoi clienti, o i mezzi di accesso, siano restituiti quanto prima a tali clienti.
41. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 75, paragrafo 7,

primo comma, allorché non separa le cripto-attività detenute per conto dei suoi clienti dalle proprie e non garantisce che i mezzi di accesso alle cripto-attività dei suoi clienti siano chiaramente identificati come tali e che, nel registro distribuito, le cripto-attività dei suoi clienti siano separate dalle proprie cripto-attività.

42. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 75, paragrafo 7, secondo comma, allorché non mantiene le cripto-attività detenute in custodia giuridicamente separate dal proprio patrimonio, nell'interesse dei clienti del prestatore di servizi per le cripto-attività stesso e non garantisce che le cripto-attività detenute in custodia siano operativamente separate dal patrimonio del prestatore di servizi per le cripto-attività.
43. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 75, paragrafo 9, allorché, qualora ricorra ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività per la prestazione di tali servizi, non si avvale di altri prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 59 o non ne informa i suoi clienti.
44. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene e attua norme operative chiare e trasparenti per la piattaforma di negoziazione di cripto-attività che gestisce e allorché non stabilisce nelle norme operative almeno gli elementi di cui alle lettere da a) a h) di tale articolo.
45. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 2, allorché non assicura, prima di ammettere una cripto-attività alla negoziazione, che la cripto-attività rispetti le norme operative della piattaforma di negoziazione e non valuta l'adeguatezza della cripto-attività interessata.
46. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 4, allorché non redige le norme operative della piattaforma di negoziazione in una lingua ufficiale dello Stato membro d'origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
47. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 5, allorché negozia per conto proprio sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che gestisce.
48. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 6, allorché effettua negoziazioni "matched principal" senza il consenso del cliente.
49. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 7, allorché non dispone di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i propri sistemi di negoziazione siano conformi all'articolo 76, paragrafo 7, lettere da a) a h).
50. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 8, allorché non informa l'ESMA quando individua casi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato commessi nei propri sistemi di negoziazione o per loro tramite.

51. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 9, allorché non rende pubblici, durante le ore di negoziazione su base continuativa, tutti i prezzi di domanda e offerta e lo spessore degli interessi di negoziazione pubblicizzati per le cripto-attività attraverso la sua piattaforma di negoziazione.
52. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 10, allorché non rende pubblici, quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, il prezzo, il volume e l'ora delle operazioni eseguite in relazione alle cripto-attività negoziate sulle sue piattaforme di negoziazione.
53. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 11, allorché non mette a disposizione gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione le informazioni pubblicate conformemente all'articolo 76, paragrafi 9 e 10.
54. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 12, allorché non avvia il regolamento definitivo di un'operazione di cripto-attività nel registro distribuito entro 24 ore dall'esecuzione dell'operazione sulla piattaforma di negoziazione o, nel caso di operazioni regolate al di fuori del registro distribuito, al più tardi entro la fine del giorno.
55. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 13, allorché non garantisce che le sue strutture tariffarie siano trasparenti, eque e non discriminatorie e che non creino incentivi per collocare, modificare o cancellare ordini o eseguire operazioni in modo da contribuire a condizioni di negoziazione anormali o ad abusi di mercato di cui al titolo VI.
56. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività viola l'articolo 76, paragrafo 14, allorché non mantiene le risorse e non dispone di dispositivi di back-up.
57. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che scambia cripto-attività con fondi o altre cripto-attività viola l'articolo 77, paragrafo 1, allorché non stabilisce una politica commerciale non discriminatoria che indichi, in particolare, il tipo di clienti con cui accetta di effettuare operazioni e le condizioni che tali clienti devono soddisfare.
58. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che scambia cripto-attività con fondi o altre cripto-attività viola l'articolo 77, paragrafo 2, allorché non pubblica un prezzo fisso delle cripto-attività o un metodo per determinare il prezzo delle cripto-attività che propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività, come pure qualsiasi limite applicabile all'importo da scambiare da esso stesso determinato.
59. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che scambia cripto-attività con fondi o altre cripto-attività viola l'articolo 77, paragrafo 3, allorché non esegue gli ordini dei clienti ai prezzi indicati quando l'ordine di scambio è definitivo e non informa i suoi clienti delle condizioni necessarie affinché un ordine sia considerato definitivo.
60. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che scambia cripto-attività con fondi o altre cripto-attività viola l'articolo 77, paragrafo 4, allorché non pubblica informazioni circa le operazioni che ha eseguito.

61. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che esegue ordini di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 78, paragrafo 1, allorché non adotta tutte le misure necessarie per ottenere, nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i suoi clienti.
62. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che esegue ordini di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 78, paragrafo 2, allorché non istituisce e non attua dispositivi di esecuzione efficaci che gli consentano di rispettare l'articolo 78, paragrafo 1, e di prevedere un'esecuzione tempestiva, corretta ed efficiente degli ordini dei clienti e prevenire l'uso improprio, da parte dei suoi dipendenti, di qualsiasi informazione relativa agli ordini dei clienti.
63. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che esegue ordini di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 78, paragrafo 3, allorché non fornisce ai propri clienti informazioni chiare e adeguate sulla sua strategia di esecuzione degli ordini di cui all'articolo 78, paragrafo 2, che spiegano in modo chiaro, sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile dai clienti come saranno eseguiti gli ordini dei clienti, e allorché non ottiene il consenso preliminare di ciascun cliente in merito alla strategia di esecuzione degli ordini.
64. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che esegue ordini di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 78, paragrafo 4, allorché non è in grado di dimostrare ai propri clienti su loro richiesta, di aver eseguito gli ordini conformemente alla sua strategia di esecuzione degli ordini e non è in grado di dimostrare all'ESMA, su sua richiesta, la conformità all'articolo 78.
65. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che esegue ordini di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 78, paragrafo 5, allorché non informa i suoi clienti della possibilità che i loro ordini siano eseguiti al di fuori di una piattaforma di negoziazione, qualora la strategia di esecuzione preveda tale possibilità, e non ottiene il consenso esplicito preliminare dei clienti prima di procedere all'esecuzione dei loro ordini al di fuori di una piattaforma di negoziazione.
66. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che esegue ordini di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 78, paragrafo 6, allorché non monitora regolarmente l'efficacia dei suoi dispositivi di esecuzione degli ordini e della sua strategia di esecuzione degli ordini e non notifica ai clienti con i quali intrattiene una relazione qualsiasi modifica rilevante dei suoi dispositivi di esecuzione degli ordini o della sua strategia di esecuzione degli ordini.
67. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività viola l'articolo 79, paragrafo 1, allorché non comunica all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o a eventuali terzi che agiscono per loro conto, prima di concludere un accordo con loro, il tipo di collocamento preso in considerazione, un'indicazione dell'importo delle commissioni di transazione associate al collocamento proposto, i tempi, il processo e il prezzo indicativi nonché informazioni sugli acquirenti potenziali.
68. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività viola l'articolo 79, paragrafo 1, allorché non ottiene, prima di collocare tali cripto-attività, il consenso degli emittenti di tali cripto-attività o di eventuali terzi che agiscono per loro conto per quanto riguarda le informazioni elencate all'articolo 79, paragrafo 1, primo comma.

69. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 79, paragrafo 2, allorché non prevede nelle proprie norme in materia di conflitti di interesse procedure specifiche e adeguate per identificare, prevenire, gestire e comunicare qualsiasi conflitto di interesse derivante dal collocamento di cripto-attività presso i propri clienti, dalla sovrastima o dalla sottostima del prezzo proposto per il collocamento di cripto-attività, o dal pagamento o concessione di incentivi, anche non monetari, da parte dell'offerente.
70. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che riceve e trasmette ordini di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 80, paragrafo 1, allorché non istituisce e attua procedure e dispositivi che consentono la trasmissione tempestiva e corretta degli ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività o a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività.
71. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che riceve e trasmette ordini di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 80, paragrafo 2, allorché riceve remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini dei clienti ricevuti dai clienti verso una specifica piattaforma di negoziazione di cripto-attività o verso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività.
72. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta consulenza sulle cripto-attività o presta servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività viola l'articolo 81, paragrafo 1, allorché non valuta se i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività sono adeguati ai clienti o ai potenziali clienti.
73. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta consulenza sulle cripto-attività viola l'articolo 81, paragrafo 2, allorché non informa i potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione della consulenza sulle cripto-attività, se la consulenza è fornita su base indipendente o si basa su un'analisi ampia o più ristretta delle varie cripto-attività, anche indicando se la consulenza è limitata alle cripto-attività emesse oppure offerte da entità che hanno stretti legami con il prestatore di servizi per le cripto-attività o altro rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale, che rischi di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata.
74. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività viola l'articolo 81, paragrafo 3, allorché accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da un emittente, un offerente, una persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure da terzi, o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di servizi di gestione del portafoglio delle cripto-attività ai suoi clienti.
75. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta consulenza sulle cripto-attività viola l'articolo 81, paragrafo 4, allorché non comunica ai potenziali clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi, compreso il costo della consulenza.
76. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta consulenza sulle cripto-attività viola l'articolo 81, paragrafo 9, allorché non avverte i clienti o potenziali clienti dei vari elementi di cui all'articolo 81, paragrafo 9, lettere da a) a e).
77. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta consulenza sulle cripto-attività viola l'articolo 81, paragrafo 10, allorché non stabilisce, non mantiene e non attua politiche e procedure che gli consentano di raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1, per ciascun cliente.

78. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti viola l'articolo 82, paragrafo 1, allorché non conclude un accordo con i propri clienti per specificare i suoi compiti e le sue responsabilità e che comprende almeno gli elementi di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettere da a) a e).
79. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 88, paragrafo 1, tranne nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 2, allorché non comunica quanto prima al pubblico le informazioni privilegiate di cui all'articolo 87 che riguardano direttamente l'emittente di cui sono offerte le cripto-attività, in modo da consentire al pubblico di accedervi velocemente e di valutarle in modo completo, corretto e tempestivo.
80. Una persona fisica o giuridica viola l'articolo 89, paragrafo 2, allorché abusa o tenta di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizza informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi.
81. Una persona fisica o giuridica viola l'articolo 89, paragrafo 2, allorché raccomanda ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.
82. Una persona fisica o giuridica in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività viola l'articolo 89, paragrafo 3, allorché raccomanda o induce un'altra persona ad acquistare o cedere cripto-attività o ad annullare o modificare un ordine riguardante cripto-attività.
83. Una persona fisica o giuridica viola l'articolo 90, paragrafo 1, allorché divulga illecitamente informazioni privilegiate ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.
84. Una persona fisica o giuridica viola l'articolo 91, paragrafo 1, allorché effettua o tenta di effettuare manipolazioni del mercato quali descritte all'articolo 91, paragrafi 2 e 3.
85. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 92, paragrafo 1, allorché non dispone di sistemi e procedure efficaci per prevenire e individuare gli abusi di mercato.
86. Il prestatore di servizi per le cripto-attività viola l'articolo 92, paragrafo 1, allorché non comunica all'ESMA qualsiasi ragionevole sospetto in merito a un ordine o a un'operazione, comprese eventuali cancellazioni o modifiche degli stessi, e ad altri aspetti del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, come il meccanismo di consenso, qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso."

ALLEGATO VI

L'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"ELENCO DEI SERVIZI E DELLE VIOLAZIONI";

b) sono aggiunte le seguenti sezioni D ed E:

"SEZIONE D

Elenco delle violazioni di cui all'articolo 11 ter

I. Violazioni connesse alla disciplina in materia di regolamento

a) i CSD significativi violano l'articolo 6, paragrafo 3, allorché non stabiliscono procedure che facilitano il regolamento delle operazioni alla data prevista per il regolamento;

b) i CSD significativi violano l'articolo 6, paragrafo 4, allorché non adottano misure per incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni da parte dei propri partecipanti;

c) i CSD significativi violano l'articolo 7, paragrafo 1, allorché non stabiliscono un sistema di monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni;

d) i CSD significativi violano l'articolo 7, paragrafo 1, allorché non segnalano regolarmente il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le misure previste dal CSD e dai suoi partecipanti per migliorare l'efficienza del regolamento;

e) i CSD significativi violano l'articolo 7, paragrafo 2, allorché non stabiliscono procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento;

f) i CSD significativi violano l'articolo 7, paragrafo 2, allorché non prevedono un meccanismo di penali che funga da efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti.

II. Violazioni connesse ai requisiti per ottenere un'autorizzazione o una convalida

a) i CSD significativi violano l'articolo 16 allorché iniziano le loro attività senza aver ottenuto una previa autorizzazione in conformità di tale articolo;

b) i CSD significativi violano l'articolo 16 allorché non rispettano in modo continuativo le condizioni necessarie per l'autorizzazione;

c) i CSD significativi violano l'articolo 17 allorché non rispettano la procedura ivi stabilita per le pertinenti domande di autorizzazione;

d) i CSD significativi violano l'articolo 19 allorché estendono la propria attività a servizi o attività aggiuntivi, esternalizzano un servizio di base, o stabiliscono un collegamento interoperabile senza aver ottenuto una previa autorizzazione in conformità di tale articolo;

e) i CSD significativi violano l'articolo 19 bis allorché esternalizzano un servizio di base a un altro CSD appartenente al proprio gruppo senza aver ottenuto una previa autorizzazione in conformità di tale articolo;

f) i CSD significativi ottengono le autorizzazioni richieste a norma degli articoli 16 e 54 a mezzo di false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 57, paragrafo 1, lettera b).

III. Violazioni connesse agli obblighi di segnalazione

a) i CSD significativi violano l'articolo 22 allorché non forniscono tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame e della valutazione, comprese le informazioni periodiche, tramite la banca dati centrale, secondo quanto specificato in tale articolo;

b) i CSD significativi violano l'articolo 22 bis allorché non elaborano e non presentano all'ESMA piani adeguati per il risanamento e la liquidazione ordinata conformemente a tale articolo.

IV. Violazioni connesse ai requisiti organizzativi, ai conflitti di interesse o alle norme sulla condotta negli affari

a) i CSD significativi violano l'articolo 26, paragrafo 1, allorché non si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, il controllo e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché politiche retributive e meccanismi di controllo interno adeguati, tra cui valide procedure amministrative e contabili;

b) i CSD significativi violano l'articolo 26, paragrafo 2, allorché forniscono servizi accessori di tipo bancario ad altri CSD a norma dell'articolo 54 bis senza disporre di norme e procedure chiare per affrontare potenziali conflitti di interesse e attenuare il rischio di trattamento discriminatorio nei confronti di tali altri CSD e dei loro partecipanti;

c) i CSD significativi violano l'articolo 26, paragrafo 3, allorché non mantengono e non applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra i loro partecipanti o i loro clienti e il CSD stesso e allorché non mantengono adeguate procedure di risoluzione e non le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi;

d) i CSD significativi violano l'articolo 26, paragrafo 4, allorché non rendono accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che ne disciplinano l'attività;

e) i CSD significativi violano l'articolo 26, paragrafo 5, allorché non dispongono di procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare internamente potenziali violazioni del presente regolamento avvalendosi di uno specifico canale;

f) i CSD significativi violano l'articolo 26, paragrafo 6, allorché non sono soggetti a verifiche regolari e indipendenti o allorché non comunicano i risultati di tali verifiche all'organo di amministrazione, o non li mettono a disposizione dell'ESMA e, se del caso, del comitato degli utenti, tenendo conto dei potenziali conflitti di interesse tra i CSD stessi e i membri del comitato degli utenti;

g) i CSD significativi violano l'articolo 27, paragrafo 1, allorché non assicurano che l'alta dirigenza possieda l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente dei CSD stessi;

h) i CSD significativi violano l'articolo 27, paragrafo 2, allorché non garantiscono che almeno un terzo dei membri del loro organo di amministrazione, ma non meno di due di essi, siano indipendenti;

i) i CSD significativi violano l'articolo 27, paragrafo 3, allorché legano la remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi dell'organo di amministrazione ai risultati economici del CSD in questione;

j) i CSD significativi violano l'articolo 27, paragrafo 4, allorché non provvedono affinché il proprio organo di amministrazione sia composto di membri idonei che possiedono

l'onorabilità necessaria, nonché opportune competenze, esperienze e conoscenze dell'entità e del mercato, allorché non provvedono affinché i membri non esecutivi dell'organo di amministrazione stabiliscano un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di amministrazione stesso ed elaborino una politica sulle modalità per accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato al fine di conseguire tale obiettivo, o allorché non provvedono affinché l'obiettivo, la politica e la relativa attuazione siano resi pubblici;

k) i CSD significativi violano l'articolo 27, paragrafo 5, allorché non stabiliscono chiaramente il ruolo e le responsabilità dell'organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale pertinente, o allorché, su richiesta, non mettono a disposizione dell'ESMA e del revisore i verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione;

l) i CSD significativi violano l'articolo 27, paragrafo 11, allorché non forniscono all'ESMA informazioni sulla proprietà del CSD e sull'identità delle persone che detengono una partecipazione qualificata nel CSD stesso e sull'entità dei loro interessi, o allorché non rendono pubbliche tali informazioni o il trasferimento dei diritti di proprietà che dà origine a cambiamenti nel controllo di tale CSD;

m) i CSD significativi violano l'articolo 27 bis, paragrafo 1, allorché non notificano all'ESMA qualsiasi modifica della loro gestione e allorché non forniscono all'ESMA tutte le informazioni necessarie per valutare la loro conformità all'articolo 27, paragrafi da 1 a 5;

n) i CSD significativi violano l'articolo 28, paragrafo 1, allorché non istituiscono comitati degli utenti per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato, allorché non garantiscono che tali comitati siano composti di rappresentanti degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli, o allorché non si assicurano che i pareri formulati dal comitato degli utenti siano indipendenti da influenze dirette dei dirigenti del CSD in questione;

o) i CSD significativi violano l'articolo 28, paragrafo 2, allorché non stabiliscono in modo non discriminatorio il mandato di ciascun comitato degli utenti istituito, i dispositivi di governo societario necessari per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri, o allorché non rendono pubblici i dispositivi di governo societario, oppure non garantiscono che il comitato degli utenti riferisca direttamente all'organo di amministrazione e si riunisca regolarmente;

p) i CSD significativi violano l'articolo 28, paragrafi 3 e 4, allorché non consentono ai comitati degli utenti di formulare pareri all'attenzione dell'organo di amministrazione sulle disposizioni essenziali che si ripercuotono sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti o dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli e sul livello dei servizi, o allorché non consentono ai comitati degli utenti di sottoporre all'organo di amministrazione un parere non vincolante ampiamente motivato sulle strutture dei prezzi del CSD in questione;

q) i CSD significativi violano l'articolo 28, paragrafo 6, allorché non informano immediatamente l'ESMA e il comitato degli utenti di ogni decisione per la quale l'organo di amministrazione decide di non seguire il parere del comitato degli utenti;

r) i CSD significativi violano l'articolo 29, paragrafo 1, allorché non conservano per un periodo minimo di 10 anni tutti i dati relativi ai servizi e alle attività, compresi i servizi accessori di cui alle sezioni B e C dell'allegato, per permettere all'ESMA di controllare il rispetto dei requisiti del presente regolamento;

s) i CSD significativi violano l'articolo 29, paragrafo 1 bis, allorché non richiedono agli emittenti di ottenere e trasmettere loro un identificativo della persona giuridica (LEI) valido;

- t) i CSD significativi violano l'articolo 29, paragrafo 2, allorché non mettono, su richiesta, i dati di cui all'articolo 29, paragrafo 1, a disposizione dell'ESMA e delle autorità rilevanti, nonché di altre autorità pubbliche che abbiano il potere, a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale dello Stato membro d'origine del CSD in questione, di richiedere l'accesso a tali dati per l'espletamento delle loro funzioni;
- u) i CSD significativi violano l'articolo 30, paragrafo 2, allorché non definiscono in un accordo scritto di esternalizzazione i propri diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi e non garantiscono che l'accordo di esternalizzazione consenta al CSD in questione di porre fine all'accordo;
- v) i CSD significativi violano l'articolo 30, paragrafo 3, allorché non mettono a disposizione dell'ESMA e delle autorità rilevanti, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per permettere a queste di valutare se le attività esternalizzate siano conformi ai requisiti del presente regolamento;
- w) i CSD significativi violano l'articolo 30, paragrafo 4, allorché non notificano all'ESMA l'esternalizzazione dei servizi di cui alla sezione B dell'allegato prima di procedere a tale esternalizzazione e non forniscono tutte le informazioni pertinenti che consentono all'ESMA di valutare la conformità ai requisiti di cui a tale articolo;
- x) i CSD significativi violano l'articolo 32 se non hanno finalità e obiettivi chiaramente definiti e realizzabili, ad esempio in relazione ai livelli minimi di servizio, alle aspettative sotto il profilo della gestione dei rischi ed alle priorità commerciali, e allorché non si dotano di norme trasparenti per la gestione dei reclami;
- y) i CSD significativi violano l'articolo 33, paragrafo 1, allorché non si dotano di criteri di partecipazione pubblici che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone giuridiche che intendono diventare partecipanti e non provvedono affinché tali criteri siano trasparenti, oggettivi e non discriminatori, in modo da garantire un accesso ai CSD equo e aperto, tenendo in debito conto i rischi per la stabilità finanziaria e l'ordinato funzionamento dei mercati, e allorché non provvedono affinché i criteri che restringono l'accesso siano autorizzati soltanto se giustificati ai fini del controllo di un rischio specifico al quale i CSD stessi sono esposti;
- z) i CSD significativi violano l'articolo 33, paragrafo 2, allorché non trattano senza indugio le domande di accesso rispondendo al più tardi entro un mese e non rendono pubbliche le procedure applicate per il trattamento di tali domande;
- aa) i CSD significativi violano l'articolo 33, paragrafo 3, allorché rifiutano l'accesso a un partecipante che soddisfa i criteri di cui all'articolo 33, paragrafo 1, senza motivare la loro decisione per iscritto, e senza basare tale rifiuto su una valutazione completa dei rischi;
- bb) i CSD significativi violano l'articolo 33, paragrafo 4, allorché non si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti che non soddisfano più i criteri di partecipazione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e assicurare il loro ordinato ritiro;
- cc) i CSD significativi violano l'articolo 34, paragrafo 1, allorché non rendono pubblici i prezzi e le commissioni associati ai servizi di base elencati nella sezione A dell'allegato da essi forniti, per ciascun sistema di regolamento titoli che operano, nonché per ciascuno degli altri servizi di base che forniscono, o allorché non pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio fornito e di ciascuna funzione prestata, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni per beneficiarne, o allorché non consentono ai clienti l'accesso separato agli specifici servizi prestati;

dd) i CSD significativi violano l'articolo 34, paragrafo 2, allorché non pubblicano il proprio listino prezzi in modo da facilitare il confronto delle offerte e non consentono ai clienti di conoscere in anticipo il prezzo che dovranno pagare per l'uso dei servizi;

ee) i CSD significativi violano l'articolo 34, paragrafo 3, allorché non sono tenuti a praticare, per i loro servizi di base, la politica dei prezzi da essi pubblicata;

ff) i CSD significativi violano l'articolo 34, paragrafo 4, allorché non forniscono ai propri clienti informazioni che consentono loro di verificare le fatture a fronte dei listini prezzi pubblicati;

gg) i CSD significativi violano l'articolo 34, paragrafo 5, allorché non comunicano a tutti i clienti informazioni che consentono a questi di valutare i rischi associati ai servizi forniti;

hh) i CSD significativi violano l'articolo 34, paragrafo 6, allorché non contabilizzano separatamente costi e ricavi dei servizi di base forniti e non comunicano tali informazioni all'ESMA;

ii) i CSD significativi violano l'articolo 34, paragrafo 7, allorché non contabilizzano globalmente costi e ricavi dei servizi accessori forniti e non comunicano tali informazioni all'ESMA;

jj) i CSD significativi violano l'articolo 34, paragrafo 8, allorché non tengono una contabilità analitica delle loro attività e non distinguono, in tale contabilità, costi e ricavi associati a ciascuno dei loro servizi di base da quelli associati ai servizi accessori.

V. Violazioni connesse ai requisiti per i servizi CSD

a) i CSD significativi violano l'articolo 36 allorché non si dotano di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l'integrità delle emissioni di titoli, nonché a ridurre al minimo e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli, per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato;

b) i CSD significativi violano l'articolo 37, allorché non adottano le opportune misure di riconciliazione, attuabili tramite DLT, per verificare che il numero di titoli che costituiscono un'emissione di titoli o parte di un'emissione di titoli presentata al CSD in questione sia pari alla somma dei titoli registrati nei conti titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli operato dal CSD stesso nonché, ove applicabile, dei titoli registrati nei conti propri presso tale CSD, o allorché non effettuano tali misure di riconciliazione almeno una volta al giorno;

c) i CSD significativi violano l'articolo 37, paragrafo 2, allorché, se ritenuto opportuno e qualora nel processo di riconciliazione per una determinata emissione di titoli siano coinvolti altri soggetti, quali ad esempio gli emittenti, le autorità di registrazione, gli agenti di emissione, gli agenti di trasferimento, i depositari comuni, altri CSD o altri soggetti, non organizzano adeguate misure atte ad assicurare la cooperazione e lo scambio reciproco di informazioni con tali soggetti in modo da garantire l'integrità dell'emissione;

d) i CSD significativi violano l'articolo 37, paragrafo 3, allorché in un sistema di regolamento da essi operato ammettono scoperti su titoli, saldi debitori o la creazione di titoli;

e) i CSD significativi violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non tengono registri e una contabilità che consentono loro, in qualsiasi momento e senza ritardi, di segregare, nei conti presso i CSD stessi, i titoli di un partecipante da quelli di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività;

- f) i CSD significativi violano l'articolo 38, paragrafo 2, allorché non tengono registri e una contabilità che consentono a ciascun partecipante di segregare i propri titoli da quelli dei suoi clienti;
- g) i CSD significativi violano l'articolo 38, paragrafo 3, allorché non tengono registri e una contabilità che consentono la segregazione omnibus;
- h) i CSD significativi violano l'articolo 38, paragrafo 4, allorché non tengono registri e una contabilità che consentono la segregazione per singolo cliente;
- i) i CSD significativi violano l'articolo 38, paragrafo 6, allorché non rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono, o non offrono tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli, oppure allorché non provvedono affinché i dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendano una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti;
- j) i CSD significativi violano l'articolo 38, paragrafo 7, allorché usano per qualsivoglia scopo titoli che non appartengono loro, oppure usano i titoli di un partecipante senza avere ottenuto il consenso esplicito preventivo del partecipante, oppure allorché non richiedono ai loro partecipanti di ottenere preventivamente, dai propri clienti, il consenso necessario;
- k) i CSD significativi violano l'articolo 39, paragrafo 1, allorché non garantiscono che il sistema di regolamento titoli che operano offra un'adeguata protezione ai partecipanti;
- l) i CSD significativi violano l'articolo 39, paragrafo 2, allorché non garantiscono che ogni sistema di regolamento titoli da essi operato definisca i momenti di immissione e di irrevocabilità degli ordini di trasferimento in quel sistema di regolamento titoli in conformità del [regolamento (UE) .../... sul carattere definitivo del regolamento];
- m) i CSD significativi violano l'articolo 39, paragrafo 3, allorché non rendono note le norme che disciplinano il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e contante in un sistema di regolamento titoli;
- n) i CSD significativi violano l'articolo 39, paragrafo 5, allorché non prendono tutte le misure ragionevoli per garantire che, conformemente alle norme di cui all'articolo 39, paragrafo 3, i trasferimenti di titoli e contante di cui all'articolo 39, paragrafo 3, siano definitivi in tempo reale o nel corso della giornata e, in ogni caso, non oltre la fine del giorno lavorativo della data di regolamento effettivo;
- o) i CSD significativi violano l'articolo 39, paragrafo 6, allorché, se offrono i servizi di cui all'articolo 40, paragrafo 3, non fanno in modo che i proventi in contanti dei regolamenti di titoli siano messi a disposizione dei beneficiari entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data prevista per il regolamento;
- p) i CSD significativi violano l'articolo 39, paragrafo 7, allorché non fanno in modo che tutte le operazioni in titoli contro pagamento in contanti o token di moneta elettronica tra partecipanti diretti a un sistema di regolamento titoli gestito da un CSD e regolate in tale sistema di regolamento titoli siano regolate con DVP;
- q) i CSD significativi violano l'articolo 40, paragrafo 1, allorché non regolano i pagamenti in contanti dei loro sistemi di regolamento titoli in moneta di banca centrale, se pratico e possibile;
- r) i CSD significativi violano l'articolo 40, paragrafo 2, allorché, se offrono di regolare i pagamenti in contanti nei loro sistemi di regolamento titoli in una valuta disponibile su tale infrastruttura, non si collegano direttamente a un'infrastruttura di regolamento comune

integrata con i sistemi di regolamento lordo in tempo reale delle banche centrali operati nell'Unione, e non offrono ai partecipanti la possibilità di regolare le operazioni denominate in valute disponibili nell'infrastruttura in conti aperti nella medesima;

s) i CSD significativi violano l'articolo 40, paragrafo 3, allorché, se non effettuano il regolamento in moneta di banca centrale, offrono di regolare i pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei loro sistemi di regolamento titoli in un modo diverso da quelli indicati nel suddetto articolo 40, paragrafo 3;

t) i CSD significativi violano l'articolo 41, paragrafo 1, allorché non si dotano di regole e procedure da seguire in caso di inadempimento di uno o più dei loro partecipanti che siano efficaci e chiaramente definite, nonché in grado di garantire che il CSD in questione possa intervenire tempestivamente per contenere le perdite, limitare le pressioni sulla liquidità e continuare ad assolvere i suoi obblighi;

u) i CSD significativi violano l'articolo 41, paragrafo 2, allorché non rendono pubbliche le norme da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti e le procedure del caso;

v) i CSD significativi violano l'articolo 41, paragrafo 3, allorché, insieme ai loro partecipanti e agli altri soggetti interessati, non sottopongono le procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti a verifiche e revisioni periodiche, per assicurare che siano pratiche ed efficaci.

VI. Violazioni connesse ai requisiti prudenziali

a) i CSD significativi violano l'articolo 42 allorché non adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere, sia diretti che indiretti, fra cui misure atte a limitare i casi di frode e di negligenza;

b) i CSD significativi violano l'articolo 43, paragrafo 1, allorché non si dotano di regole, procedure e contratti chiari e comprensibili per tutti i sistemi di regolamento titoli che gestiscono e per tutti gli altri servizi che forniscono;

c) i CSD significativi violano l'articolo 43, paragrafo 2, allorché non formulano le regole, le procedure e i contratti in modo che siano azionabili in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di inadempimento di un partecipante;

d) i CSD significativi violano l'articolo 43, paragrafo 3, allorché operano in diverse giurisdizioni territoriali senza adottare ogni ragionevole iniziativa per individuare e attenuare i rischi derivanti da potenziali conflitti di legge tra le varie giurisdizioni;

e) i CSD significativi violano l'articolo 44 allorché non si dotano di solidi sistemi di gestione e controllo e di strumenti informatici per individuare, monitorare e gestire i rischi commerciali generali, comprese le perdite derivanti da una cattiva esecuzione della strategia commerciale, da flussi finanziari e da spese operative;

f) i CSD significativi violano l'articolo 45, paragrafo 1, allorché non individuano le fonti di rischio operativo, interne ed esterne, e non ne riducono al minimo l'impatto avvalendosi di strumenti, processi e politiche in materia di TIC adeguati, istituiti e gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché mediante qualsiasi altro tipo adeguato di strumenti, controlli e procedure per altri tipi di rischi operativi, anche per tutti i sistemi di regolamento titoli da essi operati;

g) i CSD significativi violano l'articolo 45, paragrafo 3, allorché non stabiliscono, non attuano e non mantengono, per i servizi che forniscono nonché per ciascun sistema di regolamento titoli che operano, una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, comprendente una politica di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e

ripristino relativi alle TIC istituiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554, allo scopo di preservare i servizi, assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi del CSD in caso di eventi che comportino un rischio significativo di perturbare le attività;

h) i CSD significativi violano l'articolo 45, paragrafo 4, allorché non provvedono affinché il piano di cui all'articolo 45, paragrafo 3, preveda il ripristino di tutte le operazioni e posizioni dei partecipanti al momento della perturbazione, in modo da permettere ai partecipanti al CSD di continuare ad operare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista, anche assicurando che i sistemi informatici critici possano riprendere a funzionare dal momento della perturbazione, come previsto dall'articolo 12, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2022/2554;

i) i CSD significativi violano l'articolo 45, paragrafo 5, allorché non elaborano e non attuano un programma per testare i dispositivi di cui all'articolo 45, paragrafi da 1 a 4;

j) i CSD significativi violano l'articolo 45, paragrafo 6, allorché non individuano, non controllano e non gestiscono i rischi ai quali i principali partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati nonché i fornitori di servizi e utenze, e altri CSD o altre infrastrutture di mercato possono esporre le loro attività o allorché non forniscono all'ESMA e alle autorità rilevanti, su richiesta, informazioni su ogni rischio siffatto individuato, o allorché non informano senza ritardo l'ESMA e le autorità rilevanti in merito a eventuali incidenti operativi causati da tali rischi, tranne che in relazione ai rischi informatici;

k) i CSD significativi violano l'articolo 45 bis allorché, se gestiscono in proprio un servizio di base utilizzando la DLT, non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 45 bis, lettere da a) a e);

l) i CSD significativi violano l'articolo 46, paragrafo 1, allorché non detengono le proprie attività finanziarie presso banche centrali, enti creditizi autorizzati o CSD autorizzati;

m) i CSD significativi violano l'articolo 46, paragrafo 2, allorché non hanno accesso rapido alle proprie attività, allorché necessario;

n) i CSD significativi violano l'articolo 46, paragrafo 3, allorché non investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi, o allorché non si assicurano che tali investimenti possano essere liquidati in breve tempo con effetti negativi minimi sui prezzi;

o) i CSD significativi violano l'articolo 46, paragrafo 5, allorché non assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni singolo ente creditizio autorizzato o CSD autorizzato presso cui detengono le proprie attività finanziarie rimanga entro limiti di concentrazione accettabili;

p) i CSD significativi violano l'articolo 47, paragrafo 1, allorché non detengono un capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve del CSD in questione, che sia proporzionale ai rischi derivanti dalle attività del CSD stesso e allorché non detengono un capitale che sia in qualsiasi momento sufficiente a garantire che il CSD in questione sia adeguatamente protetto dal rischio operativo, giuridico, di custodia, di investimento e commerciale, in modo che possa continuare a prestare servizi in regime di continuità aziendale e ad assicurare una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività di tale CSD in un periodo adeguato di almeno sei mesi nell'ambito di una serie di scenari di stress;

q) i CSD significativi violano l'articolo 47 bis, paragrafo 1, allorché applicano il regolamento netto differito senza definire le regole e le procedure applicabili a tale meccanismo e al regolamento dei crediti e delle obbligazioni netti dei partecipanti;

r) i CSD significativi violano l'articolo 47 bis, paragrafo 2, allorché applicano il regolamento netto differito senza misurare, monitorare, gestire e segnalare alle autorità competenti i rischi di credito e di liquidità derivanti da tale meccanismo.

VII. Violazioni connesse ai requisiti per i collegamenti tra CSD

a) i CSD significativi violano l'articolo 48, paragrafo 1, se non individuano, valutano, controllano e gestiscono tutte le potenziali fonti di rischio, per se stessi e per i loro partecipanti, derivanti dal collegamento tra CSD o allorché non adottano adeguate misure per attenuarle, prima di stabilire un collegamento tra CSD;

b) i CSD significativi violano l'articolo 48, paragrafo 2, allorché creano collegamenti interoperabili con altri CSD senza aver ottenuto una previa autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 48 ter;

c) i CSD significativi violano l'articolo 48, paragrafo 2 bis, allorché stabiliscono collegamenti interoperabili che esternalizzano alcuni dei loro servizi, relativi a tali collegamenti, a un soggetto pubblico conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, o collegamenti non interoperabili tra CSD, senza darne notifica all'ESMA prima dell'attuazione di tali collegamenti;

d) i CSD significativi violano l'articolo 48, paragrafo 2 quater, allorché stabiliscono un collegamento con un CSD di un paese terzo senza soddisfare le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 48, o allorché stabiliscono un collegamento interoperabile con un CSD di un paese terzo senza presentare una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 17;

e) i CSD significativi violano l'articolo 48, paragrafo 3, allorché non provvedono affinché un collegamento da essi stabilito fornisca un'adeguata protezione ai CSD collegati e ai loro partecipanti, in particolare per quanto riguarda possibili crediti assunti dai CSD e i rischi di concentrazione e di liquidità che derivano dall'accordo di collegamento, o allorché stabiliscono un collegamento che non si appoggia su un opportuno accordo contrattuale che stabilisce i diritti e gli obblighi dei CSD collegati e, se necessario, dei partecipanti ai CSD, o allorché stabiliscono un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali che non fornisce una scelta chiara in merito al diritto che disciplina ciascun aspetto delle operazioni del collegamento;

f) i CSD significativi violano l'articolo 48, paragrafo 4, allorché, in caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, ritrasferiscono i titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo;

g) i CSD significativi violano l'articolo 48, paragrafo 5, allorché utilizzano un collegamento indiretto o un intermediario per gestire un collegamento con un altro CSD senza misurare, controllare e gestire i rischi supplementari derivanti dal ricorso a tale collegamento indiretto o intermediario e non adottano le misure opportune per attenuarli;

h) i CSD significativi violano l'articolo 48, paragrafo 6, allorché non si dotano di solide procedure di riconciliazione per garantire l'esattezza delle rispettive registrazioni;

i) i CSD significativi violano l'articolo 48, paragrafo 7, allorché non consentono di regolare con il meccanismo della consegna contro pagamento le operazioni tra partecipanti ai CSD collegati ogniquale volta pratico e possibile, o allorché non comunicano all'ESMA e alle autorità rilevanti i motivi dettagliati che in un collegamento tra CSD non consentono un eventuale regolamento con detto meccanismo;

j) i CSD significativi violano l'articolo 48, paragrafo 8, allorché non provvedono affinché i sistemi di regolamento titoli interoperabili e i CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune stabiliscano momenti identici per l'immissione nel sistema degli ordini

di trasferimento e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento o allorché non provvedono affinché tali sistemi di regolamento titoli e CSD utilizzino norme equivalenti riguardanti il momento in cui i trasferimenti di titoli e di contante assumono carattere definitivo;

k) i CSD significativi violano l'articolo 48 bis, paragrafo 2, qualora tale prescrizione sia ad essi applicabile, allorché non stabiliscono e non mantengono un collegamento bilaterale con ciascuno degli altri hub CSD;

l) i CSD significativi violano l'articolo 48 bis, paragrafo 3, qualora tale prescrizione sia ad essi applicabile, allorché non stabiliscono e non mantengono un collegamento bilaterale con un hub CSD;

m) i CSD significativi violano l'articolo 48 bis, paragrafo 5, allorché non fanno in modo che tutti gli strumenti finanziari emessi in ciascuno dei CSD coinvolti in un collegamento bilaterale stabilito a norma dell'articolo 48 bis, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi, siano disponibili per il regolamento attraverso il collegamento bilaterale;

n) i CSD significativi violano l'articolo 48 ter allorché stabiliscono un collegamento interoperabile senza aver chiesto all'ESMA una previa autorizzazione conformemente alla procedura di cui a tale articolo.

VIII. Violazioni connesse ai requisiti di accesso

a) i CSD significativi violano l'articolo 49, paragrafo 2, allorché non trattano la domanda di un emittente di registrare i suoi titoli presso un CSD senza indugio e in modo non discriminatorio, che si tratti di una registrazione iniziale o di una registrazione successiva alla registrazione iniziale, e allorché non rispondono all'emittente richiedente entro tre mesi;

b) i CSD significativi violano l'articolo 49, paragrafo 3, allorché rifiutano di fornire servizi a un emittente per motivi diversi da una valutazione completa dei rischi o dal fatto che tali CSD non prestano i servizi di cui alla sezione A, punto 1, dell'allegato in relazione a titoli per i quali l'emittente richiede tali servizi;

c) i CSD significativi violano l'articolo 51 bis allorché respingono una richiesta ai sensi di tale articolo 51 bis per motivi diversi da considerazioni sui rischi o allorché respingono tale richiesta in base alla perdita di quote di mercato;

d) i CSD significativi violano l'articolo 52, paragrafo 1, allorché non trattano senza indugio una domanda di accesso di un altro CSD, non rispondono al CSD richiedente entro tre mesi, o allorché non provvedono affinché, se il CSD cui è presentata la domanda la accetta, il collegamento sia stabilito entro un termine ragionevole, che non supera 12 mesi;

e) i CSD significativi violano l'articolo 52, paragrafo 2, allorché rifiutano l'accesso a un CSD richiedente per motivi diversi dalla possibilità che questo minacci l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico, o allorché rifiutano tale accesso senza basarsi su una valutazione globale del rischio, oppure non forniscono al CSD richiedente le ragioni di tale rifiuto;

f) i CSD significativi violano l'articolo 52, paragrafo 2 bis, allorché rifiutano di concedere l'accesso tramite un collegamento di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 2 o 3, senza trasmettere all'ESMA e al CSD richiedente una debita giustificazione del rifiuto tramite la banca dati centrale, allorché non basano tale rifiuto su una valutazione completa dei rischi, o allorché non trasmettono all'ESMA proposte di misure volte ad attenuare i rischi da cui deriva il rifiuto entro 30 giorni lavorativi dalla notifica del rifiuto all'ESMA e al CSD richiedente;

g) i CSD significativi violano l'articolo 53, paragrafo 1, allorché non consentono alle controparti centrali o alle sedi di negoziazione di accedere ai loro sistemi di regolamento titoli su base non discriminatoria e trasparente;

h) i CSD significativi violano l'articolo 53, paragrafo 2, allorché non trattano le domande di accesso rapidamente e non rispondono alla parte richiedente entro tre mesi;

i) i CSD significativi violano l'articolo 53, paragrafo 3, allorché negano l'accesso per motivi diversi dalla possibilità che esso incida sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico, o allorché respingono la domanda in base alla perdita di quote di mercato, oppure non comunicano per iscritto alla parte richiedente i motivi del rifiuto sulla base di una valutazione completa dei rischi.

IX. Violazioni connesse alla prestazione di servizi accessori di tipo bancario

a) i CSD significativi violano l'articolo 54, paragrafo 1, allorché regolano i pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei loro sistemi di regolamento titoli attraverso i propri conti conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, o allorché prestano altrimenti qualsiasi altro servizio accessorio di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato senza aver ottenuto una previa autorizzazione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 54 e 55;

b) i CSD significativi autorizzati ai sensi dell'articolo 54 violano l'articolo 54, paragrafo 2, allorché non fanno in modo che tutte le informazioni che forniscono ai partecipanti al mercato riguardo ai rischi e ai costi associati al regolamento tramite i conti propri siano chiare, corrette e non fuorvianti, allorché non mettono a disposizione dei clienti o potenziali clienti informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati al regolamento tramite i conti del CSD o allorché non forniscono tali informazioni su richiesta;

c) i CSD significativi autorizzati ai sensi dell'articolo 54 violano l'articolo 54, paragrafo 4, allorché non soddisfano in ogni momento le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a norma del presente regolamento e allorché non comunicano senza ritardo alle autorità competenti ogni modifica significativa che incide sulle condizioni di autorizzazione;

d) i CSD significativi violano l'articolo 54 bis, paragrafo 1, allorché regolano i pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei loro sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso un altro CSD conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, senza aver ottenuto una previa autorizzazione in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 54 bis e 55;

e) i CSD significativi autorizzati ai sensi dell'articolo 54 bis violano l'articolo 54 bis, paragrafo 2, allorché non garantiscono che le informazioni fornite ai partecipanti al mercato dal CSD stesso o dal CSD che ha designato riguardo ai rischi e ai costi associati al regolamento tramite conti aperti presso un altro CSD siano chiare, corrette e non fuorvianti, allorché non mettono a disposizione dei clienti o potenziali clienti informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati al regolamento tramite i conti aperti presso un altro CSD e allorché non forniscono tali informazioni su richiesta;

f) i CSD significativi autorizzati ai sensi dell'articolo 54 bis violano l'articolo 54 bis, paragrafo 3, allorché utilizzano l'autorizzazione a designare un altro CSD conformemente all'articolo 54 bis, paragrafo 1, per attività diverse dalla prestazione dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei loro sistemi di regolamento titoli;

g) i CSD significativi violano l'articolo 54 bis, paragrafo 5, allorché designano un altro CSD a norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 1, per il regolamento dei pagamenti in contanti per

l'insieme o per parte dei loro sistemi di regolamento titoli in una valuta del paese in cui è stabilito il CSD designante, qualora tali pagamenti in contanti o in token di moneta elettronica superino la soglia determinata conformemente all'articolo 54 ter, paragrafo 12;

h) i CSD significativi violano l'articolo 54 ter, paragrafo 1, allorché regolano i pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei loro sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso un ente creditizio di cui all'articolo 40, paragrafo 3, senza aver ottenuto una previa autorizzazione in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 54 ter e 55;

i) i CSD significativi autorizzati ai sensi dell'articolo 54 ter violano l'articolo 54 ter, paragrafo 2, allorché non garantiscono che le informazioni fornite dal CSD, oppure dall'ente creditizio che ha designato, ai partecipanti al mercato in merito ai rischi e ai costi associati al regolamento tramite conti aperti presso un ente creditizio siano chiare, corrette non fuorvianti, allorché non mettono a disposizione dei clienti o potenziali clienti informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati al regolamento tramite conti aperti presso l'ente creditizio o allorché non forniscono tali informazioni su richiesta;

j) i CSD significativi autorizzati ai sensi dell'articolo 54 ter violano l'articolo 54 ter, paragrafo 3, allorché utilizzano l'autorizzazione a designare un ente creditizio conformemente all'articolo 54 ter, paragrafo 1, per attività diverse dalla prestazione dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei loro sistemi di regolamento titoli;

k) i CSD significativi violano l'articolo 54 ter, paragrafo 6, allorché designano un ente creditizio a norma dell'articolo 54 ter, paragrafo 1, per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei loro sistemi di regolamento titoli in una valuta del paese in cui è stabilito il CSD designante, qualora tali pagamenti in contanti superino la soglia determinata conformemente all'articolo 54 ter, paragrafo 12, per il regolamento in contanti o in token di moneta elettronica;

l) i CSD significativi violano l'articolo 54 quater, paragrafo 1, allorché regolano i pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei loro sistemi di regolamento titoli in token di moneta elettronica senza ricorrere a propri conti, conformemente all'articolo 54, a conti aperti presso un altro CSD conformemente all'articolo 54 bis, o a conti aperti presso un ente creditizio conformemente all'articolo 54 ter;

m) i CSD significativi violano l'articolo 54 quater, paragrafo 2, allorché non garantiscono che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 54 quater, paragrafo 2, qualora tali CSD regolino i pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei loro sistemi di regolamento titoli in token di moneta elettronica;

n) i CSD significativi violano l'articolo 55 allorché prestano servizi accessori di tipo bancario conformemente all'articolo 54, allorché designano un altro CSD conformemente all'articolo 54 bis o allorché designano un ente creditizio conformemente all'articolo 54 ter senza presentare una domanda di autorizzazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 55;

o) i CSD significativi violano l'articolo 56 allorché estendono i servizi accessori di tipo bancario che prestano in proprio o per i quali hanno designato un CSD o un ente creditizio conformemente all'articolo 54, 54 bis o 54 ter, a seconda dei casi, senza farne richiesta all'autorità competente;

p) i CSD significativi violano l'articolo 59, paragrafo 1, allorché non forniscono unicamente i servizi di cui alla sezione C dell'allegato che sono contemplati dall'autorizzazione;

q) i CSD significativi autorizzati conformemente all'articolo 54, o designati conformemente all'articolo 54 bis violano l'articolo 59, paragrafo 2, allorché non si conformano a qualsiasi normativa vigente o futura applicabile agli enti creditizi;

r) i CSD significativi autorizzati ai sensi dell'articolo 54, o designati conformemente all'articolo 54 bis, violano l'articolo 59, paragrafo 3, allorché non soddisfano i requisiti prudenziali specifici per i rischi di credito connessi a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli di cui all'articolo 59, paragrafo 3;

s) i CSD significativi autorizzati ai sensi dell'articolo 54, o designati conformemente all'articolo 54 bis violano l'articolo 59, paragrafo 4, allorché non soddisfano i requisiti prudenziali specifici per i rischi di liquidità connessi a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli di cui all'articolo 59, paragrafo 4;

t) i CSD significativi designati conformemente all'articolo 54 bis violano l'articolo 59, paragrafo 4 bis, allorché non dispongono di norme e procedure chiare per affrontare eventuali rischi di credito, liquidità e concentrazione derivanti dalla fornitura di tali servizi.

SEZIONE E

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 11 ter, paragrafo 3

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 3.

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

a) se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta si applica un coefficiente aggiuntivo di 1,1;

b) se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5;

c) se la violazione ha evidenziato carenze sistemiche nell'organizzazione del CSD, in particolare nelle sue procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2;

d) se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità delle attività e dei servizi del CSD, si applica un coefficiente di 1,5;

e) se la violazione è stata commessa intenzionalmente, si applica un coefficiente di 2;

f) se non è stata adottata alcuna misura correttiva dal momento dell'accertata violazione, si applica un coefficiente di 1,7;

g) se l'alta dirigenza del CSD non ha cooperato con l'ESMA nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente di 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

a) se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi, si applica un coefficiente di 0,9;

b) se l'alta dirigenza del CSD può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione, si applica un coefficiente di 0,7;

c) se il CSD ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all'ESMA, si applica un coefficiente di 0,4;

d) in caso di adozione volontaria da parte del CSD di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6."